
Circolare di studio n. 6/2016

Periodo 16-30 Aprile

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.6449.0327
mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi	3
Comunicazione delle operazioni con Paesi black-list prorogata al 20 settembre 2016.....	3
Nuovi esoneri dall'obbligo di invio dello spesometro relativo all'anno 2015	4
Rateizzazione delle cartelle di pagamento.....	6
Presentazione della dichiarazione mod. 730 precompilata	7
Versamento somme dovute per le dichiarazioni di successione	9
Agenda.....	12
Scadenario dal 16 al 30 aprile 2016.....	12
Indici, dati e schede operative.....	20
Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010	20
Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2016	20
Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 30 giugno 2016 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali	21
Tassazione indiretta del contratto di rent to by.....	22
Check list.....	26
Costi per godimento di beni di terzi	26

Bene a sapersi

Comunicazione delle operazioni con Paesi black-list prorogata al 20 settembre 2016

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 marzo 2016, prot. 45144/2016) è stato stabilito che l'invio della comunicazione delle *operazioni con Paesi black-list* per l'anno d'imposta 2015 viene prorogata per l'effettuazione entro il 20 settembre 2016.

La presentazione della "comunicazione", che deve avvenire con cadenza annuale, riguarda i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti Paesi black-list, può risultare posta in essere con invio:

- *diretto del contribuente*, il quale deve avvalersi del servizio telematico Entratel o del servizio telematico Internet (Fisconline);
- *tramite intermediari abilitati*.

In relazione all'adempimento, si ritiene opportuno rammentare che l'Agenzia delle entrate, con la circolare 53/E/2010 e con la risoluzione 121/E/2010, ha puntualizzato che:

- sono esclusi dalla comunicazione i contribuenti minimi e forfetari;
- gli enti non commerciali devono rilevare solamente le operazioni da essi effettuate nell'ambito dell'attività commerciale;
- i soggetti non residenti identificati ai fini Iva in Italia (rappresentante fiscale o identificazione diretta) e/o le stabili organizzazioni degli stessi che hanno realizzato operazioni rilevanti ai fini Iva nel territorio dello Stato con operatori economici stabiliti in Paesi black-list devono inviare il modello di comunicazione inerenti a tali operazioni;
- costituiscono oggetto dell'adempimento anche le operazioni effettuate:
 - da un soggetto passivo d'imposta italiano nei riguardi del rappresentante fiscale di un operatore economico "stabilito" in un Paese black-list, anche nell'ipotesi in cui il rappresentante del soggetto considerato black-list risulta localizzato in un Paese non rientrante fra quelli a fiscalità privilegiata;
 - nei confronti di soggetti cosiddetti black-list dalle stabili organizzazioni all'estero di soggetti residenti in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la stabile organizzazione sia ubicata, o meno, in un Paese black-list;
 - nei riguardi di stabili organizzazioni in Italia o all'estero nell'ipotesi in cui la casa-madre risulta effettivamente stabilita in un Paese black-list, nel qual caso occorre verificare i rapporti intrattenuti con le stabili organizzazioni per individuare quali di queste hanno la casa-madre in un Paese black-list o a fiscalità privilegiata.

Per quanto attiene alla *soglia minima di comunicazione* pari a € 10.000,00, si ritiene utile precisare che tale entità si riferisce al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list.

Ne deriva, di conseguenza, che tale limite si deve considerare non per singola operazione, ma come ammontare complessivo annuo e, quindi, in concreto, l'onere di porre in essere l'adempimento in argomento diventa operativo solamente dopo aver superato il limite di € 10.000,00 di valore complessivo di operazioni.

Nella comunicazione in esame devono essere indicate:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese;

- gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute;
- le importazioni e le esportazioni.

Inoltre:

- devono essere inserite anche le prestazioni di servizi da e verso operatori “stabiliti” in Paesi black-list, anche se non rilevanti ai fini Iva per mancanza del requisito della territorialità;
- rimangono escluse dall’obbligo le cessioni/acquisti di beni “estero su estero” per le quali non si realizza il presupposto della territorialità in Italia. Non devono essere inseriti, conseguentemente, gli acquisti di carburante presso distributori situati in un Paesi black-list, in quanto si tratta di acquisti di beni esclusi da Iva per carenza del presupposto territoriale;
- non devono essere nemmeno segnalati gli acquisti di beni e servizi e le cessioni e prestazioni effettuate che sono considerate escluse per carenza del requisito soggettivo o di quello oggettivo ai fini Iva.

Nuovi esoneri dall’obbligo di invio dello spesometro relativo all’anno 2015

Con il provvedimento 6 aprile 2016, l’Agenzia delle entrate nell’apportare variazioni ai precedenti provvedimenti 2 agosto 2013 e 31 marzo 2015, riguardanti sia la definizione delle modalità tecniche, sia dei termini inerenti allo spesometro o, meglio, alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, ha stabilito che, per l’anno 2015, si devono ritenere esonerati dall’adempimento:

- *gli enti pubblici*, di cui all’art. 1, comma 2, L. n. 196/2009;
- *le agenzie di viaggio e turismo*, di cui all’art. 74-ter del decreto Iva, per operazioni attive di entità superiore ad € 3.600,00 al lordo dell’Iva;
- *i commercianti al dettaglio*, di cui all’art. 22 del decreto Iva, per operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000,00, al netto dell’Iva.

Ai fini procedurali, infatti, è stato deciso dall’Amministrazione finanziaria, a seguito di specifiche richieste formulate dai commercianti al dettaglio e dalle pubbliche amministrazioni, di limitare anche per l’anno di adempimento “2015” l’obbligo di comunicazione delle operazioni Iva.

In particolare, dopo l’entrata a regime della fattura elettronica Pa e l’introduzione dello split payment (operata dalla legge di Stabilità 2015), è stato opportuno escludere, anche per il 2015, la pubblica amministrazione dall’invio dello spesometro.

Inoltre, si rammenta che, in relazione a un’altra semplificazione prevista in via sperimentale per l’anno 2016 dalla legge di Stabilità, si devono ritenere esclusi dallo spesometro anche i soggetti tenuti a trasmettere i dati e le informazioni relativi alle spese sanitarie al sistema Tessera sanitaria.

In concreto, l’esclusione dagli obblighi della comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva-imposta sul valore aggiunto, si rende operativa sia per le amministrazioni pubbliche sia per quelle autonome, considerando collocata tale previsione in un’ottica di progressiva semplificazione degli adempimenti di natura tributaria.

In particolare, l’obiettivo esplicito è di proseguire sulla strada aperta con l’adozione della fatturazione elettronica prima e con l’introduzione successiva dello *split payment*, in modo da continuare nello sfortimento e nella riduzione delle incombenze che gravano sugli enti pubblici.

Per i soggetti che operano al dettaglio e per gli operatori turistici (di cui agli artt. 22 e 74-ter del decreto Iva) viene confermato che non devono comunicare le operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000,00, al netto dell’Iva, effettuate nel 2015. In pratica, viene accordato viene l’esonero anche per il 2015 limitatamente alle operazioni attive (fatture) di importo unitario inferiore a € 3.000,00, al netto dell’Iva, al fine di andare “*incontro alle esigenze e dalle difficoltà segnalate dagli operatori del settore*”.

In questa sede si ritiene opportuno rammentare che i soggetti passivi Iva:

- entro il giorno 11 aprile 2016 (contribuenti con liquidazione Iva mensile);
- entro il 20 aprile 2016 (altre tipologie di contribuenti);

devono trasmettere in via telematica le operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro) utilizzando il *modello polivalente* approvato con Provv. 2 agosto 2013, n. 94908/2013 e successivamente modificato in data 10 ottobre 2013.

<i>Principali tipologie di operazioni (senza pretesa di completezza)</i>	<i>Inserimento nello spesometro 2016 per l'anno 2015</i>
Acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate	No
Cessioni all'esportazione di cui all'art. 8, primo comma, lett. a) e b), del decreto Iva (esportazioni dirette, triangolari o poste in essere a cura del cessionario non residente)	No
Cessioni effettuate all'esportatore abituale (art. 8, primo comma, lett. c), del decreto Iva)	Si
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa (se oggetto di autofatturazione devono essere comunicate con Partita Iva del soggetto cedente)	Si
Cessioni interne dei beni nell'ambito delle triangolazioni comunitarie nazionali (art. 58 del D.L. 331/1993)	Si
Corrispettivi scaturenti dagli estratti conto quindicinali Snai al gestore degli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 7, del Tulp	Si
Destinazione di beni a finalità estranee all'impresa (<i>cosiddetto "autoconsumo esterno"</i>)	Si
Distinte riepilogative Asl	Si
Fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi da intrattenimento nei confronti del gestore degli stessi	Si
Fatture ricevute da soggetti che rientrano nel regime dei minimi	Si
Importazioni	No
Oneri e spese anticipate in nome e per conto del cliente (<i>art. 15 del decreto Iva</i>)	No
Operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva e pagate dagli stessi con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi (<i>art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605</i>)	No
Operazioni esenti da Iva (di cui all'art. 10 del decreto Iva)	Si
Operazioni fuori campo Iva (<i>per mancanza del presupposto territoriale</i>) ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del decreto Iva per le quali: <ul style="list-style-type: none"> - non vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat; - dal 1° gennaio 2013 sussiste l'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui siano poste in essere nei riguardi di soggetti passivi d'imposta (<i>UE ovvero extra-UE</i>) 	Si
Operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto oggettivo (<i>artt. 2 e 3 del decreto Iva</i>)	No

Operazioni fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo (artt. 4 e 5 del decreto Iva)	No
Operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria di cui all'art. 7 del DPR n. 605/1973 (ad es.: contratti di assicurazioni, compravendite immobiliari, ecc.)	No
Operazioni imponibili ai fini Iva	Si
Operazioni intracomunitarie per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat (prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del decreto Iva rese in ambito comunitario oppure acquisto/cessione intracomunitaria di beni di cui agli artt. 38 e 41 del D.L. 331/1993)	No
Operazioni nel regime Iva dei beni usati non documentate da fattura (D.L. 41/1995)	Si, se il totale documento risulta di entità superiore a € 3.600,00
Operazioni non imponibili (ex artt. 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto Iva)	Si
Operazioni soggette ad inversione contabile (reverse charge o autofattura) se le medesime non sono inerenti ad operazioni intracomunitarie per le quali sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat	Si
Passaggi interni di beni tra attività separate (art. 36 del decreto Iva)	No
Scheda carburante (possibilità di utilizzo delle modalità previste per il documento riepilogativo)	Si
Servizi internazionali (art. 9 del decreto Iva)	Si
Utilizzatori dei beni in leasing/noleggio	Si
Vendite per corrispondenza con emissione fattura	Si

Rateizzazione delle cartelle di pagamento

I contribuenti che non hanno la possibilità di corrispondere in *un'unica soluzione* il debito che risulta indicato nella cartella di pagamento, hanno la possibilità di rivolgersi agli Agenti della riscossione per ottenerne la rateazione.

Infatti, ai sensi delle vigenti disposizioni, sussiste la possibilità di richiedere, alternativamente:

- *un piano di rateazione ordinario* fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). In pratica, il debitore può richiedere di accedere a un piano di rateazione ordinario quando si trova nell'impossibilità di pagare in un'unica soluzione il debito iscritto a ruolo, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali e, quindi, come regola, per debiti:
 - *fino a € 50.000,00*, è possibile ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica;
 - *oltre € 50.000,00*, la concessione della rateazione viene subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica, con la conseguenza che l'Agente della riscossione deve necessariamente analizzare l'entità del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente;

tenendo presente che sussiste anche la possibilità di richiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter corrispondere meno all'inizio nella prospettiva di un miglioramento delle condizioni economiche;

- *un piano di rateazione straordinario fino ad un massimo di 120 rate mensili (10 anni)*, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità. In altri termini, il debitore può richiedere di accedere ad un piano di rateazione straordinario quando versa in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Pertanto, possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria, ma che, comunque, risultano solvibili in relazione alla rateazione concedibile.

Si accede a un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:

- *per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali privilegiati*, quando l'importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, risultante dall'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) indicato nel modello Isee;
- *per gli altri soggetti*, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile.

Inoltre l'indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di rateazione straordinaria, il debitore può, comunque, chiedere ed ottenere quella ordinaria, in quanto i piani di rateazione sono alternativi, per cui il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario.

In caso di peggioramento della propria situazione di difficoltà che non consente più di sostenere il piano di dilazione in corso, sia ordinario sia straordinario, il contribuente ha ancora la possibilità di chiedere a Equitalia una proroga della rateazione a condizione che non sia intervenuta la decadenza.

La dilazione può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 rate.

Nel caso in cui vi siano le condizioni previste per i piani straordinari, è possibile avere una proroga fino a un massimo di 120 rate.

Anche per la proroga il debitore può chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti.

E' possibile chiedere la dilazione di pagamento per nuove somme iscritte a ruolo anche quando si hanno già rateazioni in corso.

Per i piani di rateazione concessi a partire dal 22 ottobre 2015, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Quando si decade dal beneficio, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Presentazione della dichiarazione mod. 730 precompilata

Il contribuente, a partire dal 15 aprile 2016, ha la possibilità di recuperare in un'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it il modello 730 precompilato, tenendo presente che per accedere è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

- *online*, accedendo al predetto sito internet e inserendo alcuni dati personali;
- *per telefono*, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444;
- *in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia*, presentando un documento di identità;

oppure:

- utilizzando le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o la Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al *730 precompilato* è possibile visualizzare:

- *il modello 730 precompilato;*
- *il prospetto con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese considerate di competenza*, con la specificazione delle principali fonti di riferimento (ad es.: i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo).
Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle entrate risultano incomplete, queste non risultano inserite direttamente nella dichiarazione, ma vengono evidenziate in un apposito prospetto per consentire al contribuente di riscontrarle ed eventualmente inserirle nel 730 precompilato;
- *il dettaglio della liquidazione* o, meglio, il rimborso che deve essere erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che devono essere trattenute in busta paga, tenendo, però, in considerazione, che se sussiste la mancata presenza di informazioni ritenute di rilievo, come, a titolo meramente indicativo, la destinazione di un'unità immobiliare, l'esito della liquidazione non sarà reso disponibile, con la conseguenza che il risultato finale della dichiarazione verrà reso disponibile solamente dopo l'integrazione del modello 730;
- *il modello 730-3* con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Ai fini operativi, però, il contribuente ha anche la possibilità di accedere alla propria dichiarazione precompilata tramite:

- il proprio datore di lavoro o sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
- *oppure:*
- un Caf o un professionista abilitato;

nel qual caso, però, deve necessariamente consegnare un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Il modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio 2016:

- *direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate*, nel qual caso è necessario che risulti:
 - individuato il sostituto d'imposta che procederà ad effettuare le operazioni di conguaglio;
 - compilata la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef, anche se non viene specificata alcuna scelta;tenendo presente che se alcuni dati risultano non corretti o incompleti, è necessario procedere all'integrazione e/o alla modifica del modello;
- *per il tramite del sostituto d'imposta*, nel qual caso il contribuente interessato deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa (scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef). Prima di procedere all'invio della dichiarazione all'Agenzia delle entrate e, comunque, entro il 7 luglio 2016, il sostituto d'imposta è tenuto a consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute;
- *per il tramite di un Caf o di un professionista abilitato*, nel qual caso il contribuente interessato deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa (scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef) ed esibire tutta la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, tenendo presente, al riguardo, che compete al contribuente la conservazione della documentazione in originale, mentre il Caf e/o il professionista abilitato ne deve conservare copia che, su richiesta, all'Agenzia delle entrate, deve essere trasmessa per eventuali riscontri.
Senza pretesa di completezza, i principali documenti da esibire sono:
 - la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute alla fonte subite;

- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute, ad esclusione della documentazione inerente sia delle spese deducibili già riconosciute dal sostituto d'imposta, sia degli oneri detraibili che il sostituto d'imposta ha già considerato in sede di operazioni di conguaglio (se i documenti sono già in possesso di quest'ultimo);
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello Unico in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Versamento somme dovute per le dichiarazioni di successione

Con decorrenza dal 1° aprile 2016, le imposte dovute inerenti alle successioni possono essere corrisposte con il modello F24, compresi gli interessi e le sanzioni dovuti per la presentazione della dichiarazione di successione.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 17 marzo 2016, prot. 40892, infatti, è stato esteso l'utilizzo del modello F24 al pagamento:

- dell'imposta sulle successioni;
- dell'imposta ipotecaria;
- dell'imposta catastale;
- delle tasse ipotecarie;
- dell'imposta di bollo;
- dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
- dei tributi speciali;
- nonché:*
- dei relativi accessori;
- degli interessi;
- delle sanzioni.

In ogni caso, per consentire l'adeguamento delle procedure attualmente in uso alle nuove modalità di pagamento, fino al 31 dicembre 2016 è, in alternativa al modello F24, consentito l'utilizzo del modello F23 per il versamento delle imposte dovute per la presentazione della dichiarazione di successione.

L'Agenzia delle entrate, a sua volta, con la risoluzione 25 marzo 2016, n. 16/E, al fine di consentire il *versamento delle somme dovute*:

- *in sede di presentazione della dichiarazione di successione*, ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
 - 1530-Successioni-Imposta ipotecaria;
 - 1531-Successioni-Imposta catastale;
 - 1532-Successioni-Tassa ipotecaria;
 - 1533-Successioni-Imposta di bollo;
 - 1534-Successioni-Imposta sostitutiva Invim;
 - 1535-Successioni-Sanzione da ravvedimento-imposte e tasse ipotecarie e catastali-art. 13 D.Lgs. n. 472/1997;
 - 1536-Successioni-Sanzione da ravvedimento-Imposta di bollo-art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 ;
 - 1537-Successioni-Interessi da ravvedimento-art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;oltre a stabilire, per permettere la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto "defunto", il codice identificativo: "08-Defunto".

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da predisporre per ogni singola dichiarazione di successione, devono essere specificati nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati":

- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", il codice fiscale del defunto;
 - nel campo "codice identificativo", il riferimento "08";
 - nel campo "anno di riferimento", l'anno del decesso, nel formato "AAAA";
- mentre nella sezione "Contribuente", negli appositi campi, devono essere annotati il codice fiscale e i dati anagrafici dell'erede;
- a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici, ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
 - A140-Successioni-Imposta ipotecaria-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A141-Successioni-Imposta catastale-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A142-Successioni-Tassa ipotecaria-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A143-Successioni-Imposta sostitutiva Invim-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A144-Successioni-Invim Erario-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A145-Successioni-Invim Comuni-Avviso di liquidazione dell'imposta [per questo codice tributo, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif", è necessario indicare il codice catastale del comune];
 - A146-Successioni-Imposta di bollo-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A147-Successioni-Imposta di successione-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A148-Successioni-Sanzione imposta di bollo-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A149-Successioni-Sanzione imposte e tasse ipotecarie e catastali-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A150-Successioni-Sanzione imposta sulle successioni-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A151-Successioni-Tributi speciali e compensi-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - A152-Successioni-Interessi-Avviso di liquidazione dell'imposta;
 - a seguito di definizione per acquiescenza ex art. 15 D.Lgs. 218/1997 o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
 - A153-Successioni-Imposta di successione e relativi interessi-Omessia impugnazione;
 - A154-Successioni-Imposta ipotecaria e relativi interessi-Omessia impugnazione;
 - A155-Successioni-Imposta catastale e relativi interessi-Omessia impugnazione;
 - A156-Successioni-Imposta di bollo e relativi interessi-Omessia impugnazione;
 - A157-Successioni-Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi-Omessia impugnazione;
 - A158-Successioni-Invim Erario e relativi interessi-Omessia impugnazione;
 - A159-Successioni-Invim Comuni e relativi interessi-Omessia impugnazione [per questo codice tributo, nel campo "rateazione/regione/prov./mese rif", è necessario indicare il codice catastale del comune];
 - A160-Successioni-Sanzione imposta di bollo-Omessia impugnazione;
 - A161-Successioni-Sanzione imposte ipotecarie e catastali-Omessia impugnazione;
 - A162-Successioni-Sanzione imposta sulle successioni-Omessia impugnazione;
 - A163-Successioni-Sanzione Invim-Omessia impugnazione;
 - A164-Successioni-Tributi speciali e compensi-Omessia impugnazione;
 - a seguito di definizione delle sole sanzioni ex art. 17 D.Lgs. 472/1997, richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici, ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
 - A165-Successioni-Sanzione imposta di bollo-Definizione delle sole sanzioni;

- A166-Successioni-Sanzione imposte ipotecarie e catastali-Definizione delle sole sanzioni;
- A167-Successioni-Sanzione imposta sulle successioni-Definizione delle sole sanzioni;
- A168-Successioni-Sanzione Invim-Definizione delle sole sanzioni;
- *a seguito di accertamento con adesione-D.Lgs. 218/1997, su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici*, ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
 - A169-Successioni-Imposta di successione e relativi interessi-Accertamento con adesione;
 - A170-Successioni-Imposta ipotecaria e relativi interessi-Accertamento con adesione;
 - A171-Successioni-Imposta catastale e relativi interessi-Accertamento con adesione;
 - A172-Successioni-Imposta di bollo e relativi interessi-Accertamento con adesione;
 - A173-Successioni-Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi-Accertamento con adesione;
 - A174-Successioni-Invim-Erario e relativi interessi-Accertamento con adesione;
 - A175-Successioni-Invim Comuni e relativi interessi-Accertamento con adesione [per questo codice tributo, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif”, è necessario indicare il codice catastale del comune];
 - A176-Successioni-Sanzione imposte ipotecarie e catastali-Accertamento con adesione;
 - A177-Successioni-Sanzione imposta sulle successioni-Accertamento con adesione;
 - A178-Successioni-Sanzione imposta di bollo-Accertamento con adesione;
 - A179-Successioni-Sanzione Invim-Accertamento con adesione;
 - A180-Successioni-Tributi speciali e compensi-Accertamento con adesione;
- *a seguito di conciliazione giudiziale ex artt. 48, 48-bis e 48-ter D.Lgs. n. 546/1992, su avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici*, ha istituito i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:
 - A181-Successioni-Imposta di successione e relativi interessi -Conciliazione giudiziale;
 - A182-Successioni-Imposta ipotecaria e relativi interessi-Conciliazione giudiziale;
 - A183-Successioni-Imposta catastale e relativi interessi-Conciliazione giudiziale;
 - A184-Successioni-Imposta di bollo e relativi interessi-Conciliazione giudiziale;
 - A185-Successioni-Imposta sostitutiva Invim e relativi interessi-Conciliazione giudiziale;
 - A186-Successioni-Invim Erario e relativi interessi-Conciliazione giudiziale;
 - A187-Successioni-Invim Comuni e relativi interessi-Conciliazione giudiziale [per questo codice tributo, nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif”, è necessario indicare il codice catastale del comune];
 - A188-Successioni-Sanzione imposte ipotecarie e catastali-Conciliazione giudiziale;
 - A189-Successioni-Sanzione imposta sulle successioni-Conciliazione giudiziale;
 - A190-Successioni-Sanzione imposta di bollo-Conciliazione giudiziale;
 - A191-Successioni-Sanzione Invim-Conciliazione giudiziale;
 - A192-Successioni-Tributi speciali e compensi-Conciliazione giudiziale;

tenendo presente che in sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono necessariamente evidenziare nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, dei dati riportati nell’atto emesso dall’Ufficio.

Agenda

Scadenario dal 16 al 30 aprile 2016

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
18	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento dell'addizionale comunale e/o di quella regionale all'IRPEF di competenza del mese precedente.	
18	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
18	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione fiscale (50% - 65%).	
18	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, co. 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate.	
18	CONTRIBUZIONE INPS I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato: <ul style="list-style-type: none">• borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio;• compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto;• compensi a lavoratori autonomi occasionali, se il reddito annuo deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, per l'importo eccedente il limite predetto;• compensi agli spedizionieri doganali;• compensi agli sportivi professionisti;• compensi ai lavoratori dello spettacolo;• compensi a titolo di utile competenze agli associati in partecipazione con apporto esclusivo dell'attività di lavoro;	

	<ul style="list-style-type: none">• provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00;• retribuzioni (stipendi e salari) e/o compensi a lavoratori dipendenti e soggetti assimilati; devono procedere al pagamento degli inerenti contributi dovuti all'Inps.	
18	DIVIDENDI-RITENUTE Versamento, da parte dei sostituti d'imposta che hanno pagato dividendi, delle ritenute alla fonte: - operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre precedente; - corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre precedente.	
18	IMPOSTA DI PRODUZIONE E CONSUMO Pagamento dell'imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si rende operativo il regime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel corso del mese precedente.	
18	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel corso del mese precedente.	
18	IVA DOVUTA A SALDO ANNUALE DICHIARAZIONE Pagamento dell'eventuale rata del saldo Iva dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, tenendo presente che coloro che presentano la dichiarazione Iva 2016 (anno 2015) all'interno del modello Unico 2016, hanno la possibilità di posticipare il versamento sino al 16 giugno prossimo (o nei successivi 30 giorni) con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.	
18	IVA-SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento, da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, del debito di tributo di competenza del mese precedente, tenendo presente che per i <i>soggetti che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni</i> , l'eventuale versamento riguarda le risultanze della liquidazione Iva del secondo mese precedente.	
18	IVA-SOGGETTI REGIME DI VANTAGGIO O REGIME FORFETARIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente.	
18	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del mese di dicembre 2015 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 gennaio 2016, prorogato al successivo giorno 18, in quanto il 16 cadeva di sabato)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) del pagamento non eseguito o effettuato in misura non sufficiente, tenendo presente che l'adempimento si perfeziona con la corresponsione	

	utilizzando il modello F24 dell'Iva dovuta, maggiorata degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).	
18	MODELLO UNICO 2015 SP-OPERAZIONI STRAORDINARIE Pagamento dell'Irap e dell'imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione modello Unico 2015-SP da parte dei soggetti che hanno posto in essere operazioni straordinarie o che sono stati poste in liquidazione nel periodo dal 1° giugno 2015 – al 30 giugno 2015, tenendo presente che la corresponsione delle imposte risultanti da tali dichiarazioni possono risultare eseguiti anche entro il 18 maggio 2016 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.	
18	PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete), ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento, devono procedere al versamento del Preu-prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento a titolo di saldo dovuto per l'anno precedente, mediante versamento, utilizzando il modello F24.	
18	RATEIZZAZIONE CONGUAGLI PENSIONI DI ENTITÀ NON SUPERIORI A € 18.000,00 Per i contribuenti titolari di reddito da pensione per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 18.000,00, gli enti pensionistici devono procedere al pagamento della prima a rata inerente all'operazione di conguaglio Irpef trattenuta sull'erogazione effettuata nel corso del mese precedente.	
18	RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SOSTITUTI D'IMPOSTA I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte e/o delle ritenute alla fonte di competenza del mese di dicembre 2015 (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 16 gennaio 2016, prorogato al successivo giorno 18, in quanto il 16 cadeva di sabato), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza del termine) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente, tenendo presente che l'adempimento si perfeziona con la corresponsione utilizzando il modello F24 dell'Iva dovuta, maggiorata degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).	
18	RITENUTE ALLA FONTE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none">– compensi per avviamento commerciale;– contributi degli enti pubblici;– indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;– interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);– premi e vincite;– provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;– redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;– redditi di lavoro autonomo;	

	<ul style="list-style-type: none"> – redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; – redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte.</p>	
18	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO UNICO SC</p> <p>Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Unico SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare</i> si è chiuso alla fine dello scorso <i>mese di ottobre</i> (senza maggiorazioni) o di <i>settembre</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%), mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>	
18	<p>TOBIN TAX</p> <p>Pagamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (nota con l'espressione "Tobin tax") inerente alle operazioni poste in essere nel corso del mese precedente e compilazione del relativo prospetto analitico.</p>	
20	<p>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che nel corso del mese precedente risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
20	<p>CONAI-CONTRIBUTO AMBIENTALE-DICHIARAZIONI</p> <p>I produttori e gli importatori di imballaggi e/o di materiali di imballaggi devono procedere alla liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e ad effettuare l'invio telematico al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che se il contributo annuo dovuto non supera l'entità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 31.000,00 per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata con periodicità trimestralmente; - € 1.000,00 annui, sussiste la possibilità di procedere alla presentazione di un'unica dichiarazione annuale; - € 50,00 annui per singolo materiale o € 100,00 annui nella situazione di conteggio forfettario del contributo per le importazioni, si rende operativa l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento. 	
20	<p>PRODUTTORI DI APPARECCHI MISURATORI FISCALI E LABORATORI ABILITATI ALLE VERIFICHE PERIODICHE</p> <p>Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato all'Agenzia delle entrate delle informazioni e dei dati inerenti alle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali poste in essere nel corso del primo trimestre solare.</p>	
20	<p>SOGGETTI CON LIQUIDAZIONE DIVERSA DA QUELLA MENSILE ESERCENTI ATTIVITÀ DI LEASING FINANZIARIO E/O OPERATIVO, DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO</p> <p>I soggetti che esercitano l'attività di leasing finanziario e operativo, compresi gli</p>	

	<p>operatori commerciali che operano nel settore della locazione e/o del noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e/o aeromobili, devono procedere a inviare i dati riguardanti i contratti in essere nell'annualità 2015. L'adempimento si riferisce ai soggetti che scelgono di utilizzare la comunicazione polivalente.</p>	
20	<p>IVA TRIMESTRALE-SOGGETTI MOSS</p> <p>I soggetti che hanno aderito al regime facoltativo Moss-Mini one stop shop) devono procedere a dichiarare e corrispondere l'Iva dovuta sui servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati dell'Unione europea, in quanto, limitatamente a tali operazioni, l'adesione facoltativa a tale regime consente di eseguire gli adempimenti relativi alla dichiarazione trimestrale e al pagamento dell'imposta esclusivamente in modalità telematica, tramite il sito internet www.agenziaentrate.it.</p>	
20	<p>SPESOMETRO-SOGGETTI PASSIVI IVA CON LIQUIDAZIONE DIVERSA DA QUELLA MENSILE</p> <p>Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato tributaria, utilizzando il "modello polivalente", della comunicazione contenente i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva dell'anno 2015, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none">- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura o la fattura è stata, comunque, emessa;- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e la fattura non è stata, comunque, emessa, se l'entità unitaria dell'operazione risulta pari o superiore a € 3.600,00, al lordo dell'Iva.	
22	<p>COMUNICAZIONE RICEZIONE IN VIA TELEMATICA MOD. 730-4</p> <p>Scade il termine per eseguire l'invio telematico della comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati inerenti ai 730-4.</p>	
26	<p>CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA INDUSTRIA ED EDILIZIA-RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE</p> <p>Presentazione della richiesta per l'ottenimento dei benefici della cassa integrazione guadagni ordinaria direttamente alla Sede Inps territorialmente competente o del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva interessata o tramite raccomandata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso, al termine della prima settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.</p>	
26	<p>CONTRIBUTI ENPAIA</p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	

26	CONTRIBUZIONE ENPALS Presentazione, tramite invio telematico, da parte dei soggetti che svolgono attività nell'ambito dei settori dello spettacolo e dello sport, della denuncia contributiva inerente al mese precedente.	
26	OPERATORI INTRACOMUNITARI-TRASMISSIONE MODELLI INTRASTAT I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono procedere a presentare, tramite invio all'Agenzia delle dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure spedizione telematica all'Agenzia delle entrate, gli elenchi riepilogativi degli acquisti e/o delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi intracomunitari posti in essere nel corso del mese o del trimestre precedente.	
28	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire il terzo versamento per il periodo contabile marzo-aprile, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente.	
28	RICORSO CONTRO LE NUOVE RENDITE CATASTALI Per i titolari di redditi dominicali e agrari, scade il termine per procedere alla presentazione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio oppure dell'istanza di autotutela contro le nuove rendite catastali dei terreni attribuite sulla base delle dichiarazioni inerenti all'utilizzo del suolo per l'erogazione dei contributi agricoli presentate all'Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura nel corso dell'anno 2015.	
29	IMPOSTA DI BOLLO-UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI I contribuenti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che emettono e/o utilizzano documenti e/o registri in forma informatica devono procedere ad eseguire il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2015, mediante versamento, con modalità esclusivamente telematiche, utilizzando il modello F24.	
30	AVVERTENZA ADEMPIMENTI SCADENTI DI SABATO gli adempimenti fiscali e previdenziali che comportano versamenti e che risultano scadenti di sabato o di giorno festivo, ai sensi sia del comma 8 dell'art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla L. 27 luglio 1994, n. 473, sia dell'art. 18 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo, tenendo in considerazione, in ogni caso, per quanto attiene ai pagamenti di natura previdenziale, le specifiche modalità previste dagli enti o dai fondi o dalle casse interessate.	

30	CONTRIBUTI INPS-MODELLO UNIEMENS Trasmissione telematica diretta o tramite intermediario abilitato dei dati contributivi e retributivi del mese precedente, tenendo presente che oltre ai dati relativi ai lavoratori dipendenti, l'adempimento riguarda anche i compensi corrisposti a collaboratori, a lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati alla vendita a domicilio e agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro.
30	CONTRIBUTO ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI / SISTRI I soggetti che producono rifiuti o che svolgono attività di raccolta, trasporto, intermediazione o bonifica di rifiuti e attività similari, devono procedere al pagamento del contributo di iscrizione per l'anno in corso all'Albo nazionale dei gestori ambientali o di iscrizione al Sistri.
30	IVA-ACQUISTI DI BENI DA OPERATORI DI SAN MARINO (SOGGETTI MENSILI) Trasmissione telematica diretta o tramite intermediario abilitato del quadro SE del modello polivalente relativa alla comunicazione degli acquisti di beni effettuati da operatori economici aventi sede a San Marino che, nel rispetto dei termini, sono stati annotati nel corso del mese precedente.
30	IMPOSTA DI REGISTRO-CONTRATTI DI LOCAZIONE Pagamento dell'imposta di registro sia sui nuovi contratti di locazione di immobili, aventi decorrenza dall'inizio del corrente mese, sia sui rinnovi e sulle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
30	FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.
30	IVA-ENTI NON COMMERCIALI Presentazione della dichiarazione inerente agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
30	LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.
30	PROVVIGIONI I preponenti di agenti e rappresentanti devono procedere sia a consegnare all'agente o al rappresentante l'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del primo trimestre (gennaio-marzo), sia a liquidare le stesse.

30	IVA-RIMBORSO INFRANNUALE I soggetti con partita Iva con diritto al rimborso infrannuale devono procedere ad eseguire, mediante invio diretto o tramite intermediario abilitato, la presentazione all'Agenzia delle entrate, della richiesta di rimborso utilizzando il mod. Iva Tr o della comunicazione di utilizzo in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), inerente al credito del trimestre gennaio-marzo.	
30	MUD-DICHIARAZIONE AMBIENTALE Limitatamente ai soggetti ancora obbligati alla presentazione della dichiarazione ambientale Mud, devono procedere alla presentazione dell'adempimento per l'anno precedente alla Camera di commercio, competente per territorio.	
30	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire il pagamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, nell'ipotesi di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.	
30	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	

Indici, dati e schede operative

Tabella del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010

<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 -31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%
1.1.2016-31-12-2016 (salvo proroga)	D.M. Economia 11.12.2015	0,20%

Tassi effettivi globali medi rilevati ai sensi della L. 7 marzo 1996, n. 108 – Periodo di applicazione: dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2016

<i>Categorie di operazioni</i>	<i>Classe di importo in unità di euro</i>	<i>Tassi effettivi globali medi su base annua</i>	<i>Tassi soglia su base annua</i>
Aperture di credito in conto corrente	fino a 5.000,00	11,53%	18,4125%
	oltre 5.000,00	9,41%	15,7625%
Scoperti senza affidamento	fino a 1.500,00	16,09%	24,0900%
	oltre 1.500,00	14,78%	22,4750%
Anticipi e sconti	fino a 5.000,00	9,80%	16,2500%
	da 5.000,00 a 100.000,00	7,64%	13,5500%
	oltre 100.000,00	4,66%	9,8250%
Factoring	fino a 50.000,00	5,33%	10,6625%
	oltre 50.000,00	3,50%	8,3750%
Crediti personali	intera distribuzione	10,65%	17,3125%
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese	intera distribuzione	10,30%	16,8750%
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	fino a 5.000,00	12,16%	19,2000%
	oltre 5.000,00	10,79%	17,4875%
Leasing autoveicoli e aeronavali	fino a 25.000,00	6,88%	12,6000%
	oltre 25.000,00	6,38%	11,9750%
Leasing immobiliare a tasso fisso	intera distribuzione	5,34%	10,6750%
Leasing immobiliare a tasso variabile	intera distribuzione	3,52%	8,4000%
Leasing strumentale	fino a 25.000,00	8,09%	14,1125%
	oltre 25.000,00	4,58%	9,7250%
Credito finalizzato	fino a 5.000,00	11,87%	18,8375%
	oltre 5.000,00	9,25%	15,5625%
Credito revolving	fino a 5.000,00	16,34%	23,3400%
	oltre 5.000,00	13,58%	20,9750%
Mutui a tasso fisso	intera distribuzione	3,39%	8,2375%
Mutui a tasso variabile	intera distribuzione	2,72%	7,4000%

Tassi degli interessi di mora dal 2002 al 30 giugno 2016 per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali

dal	al	tasso Bce	in generale		prodotti alimentari deteriorabili	
			maggiorazione	tasso	maggiorazione	tasso
1.7.2002	31.12.2002	3,35%	7,00%	10,35%	9,00%	12,35%
1.1.2003	30.6.2003	2,85%	7,00%	9,85%	9,00%	11,85%
1.7.2003	31.12.2003	2,10%	7,00%	9,10%	9,00%	11,10%
1.1.2004	30.6.2004	2,02%	7,00%	9,02%	9,00%	11,02%
1.7.2004	31.12.2004	2,01%	7,00%	9,01%	9,00%	11,01%
1.1.2005	30.6.2005	2,09%	7,00%	9,09%	9,00%	11,09%
1.7.2005	31.12.2005	2,05%	7,00%	9,05%	9,00%	11,05%
1.1.2006	30.6.2006	2,25%	7,00%	9,25%	9,00%	11,25%
1.7.2006	31.12.2006	2,83%	7,00%	9,83%	9,00%	11,83%
1.1.2007	30.6.2007	3,58%	7,00%	10,58%	9,00%	12,58%
1.7.2007	31.12.2007	4,07%	7,00%	11,07%	9,00%	13,07%
1.1.2008	30.6.2008	4,20%	7,00%	11,20%	9,00%	13,20%
1.7.2008	31.12.2008	4,10%	7,00%	11,10%	9,00%	13,10%
1.1.2009	30.6.2009	2,50%	7,00%	9,50%	9,00%	11,50%
1.7.2009	31.12.2009	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2010	30.6.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2010	31.12.2010	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2011	30.6.2011	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2011	31.12.2011	1,25%	7,00%	8,25%	9,00%	10,25%
1.1.2012	30.6.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.7.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
dal	al	tasso Bce	in generale		prodotti alimentari	
			maggiorazione	tasso	maggiorazione	tasso
24.10.2012	23.10.2012	1,00%	7,00%	8,00%	9,00%	10,00%
1.1.2013	30.6.2013	0,75%	8,00%	8,75%	10,00%	10,75%
1.7.2013	31.12.2013	0,50%	8,00%	8,50%	10,00%	10,50%
1.1.2014	30.6.2014	0,25%	8,00%	8,25%	10,00%	10,25%
1.7.2014	31.12.2014	0,15%	8,00%	8,15%	10,00%	10,15%
1.1.2015	30.6.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%
1.7.2015	31.12.2015	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%
1.1.2016	30.6.2016	0,05%	8,00%	8,05%	10,00%	10,05%

Avvertenza. Con decorrenza 1° gennaio 2013, in relazione alle variazioni apportate al D.Lgs. 231/2002 dal D.Lgs. 192/2012, gli interessi moratori devono risultare determinati nella misura degli interessi legali di mora (art. 5), cioè interessi semplici su base giornaliera in misura pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali e per “tasso di riferimento” il tasso di interesse applicato dalla BCE alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali. (art. 2), tenendo, in ogni caso, presente che nell’ambito delle transazioni commerciali tra imprese sussiste la possibilità di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall’art. 7.

Tassazione indiretta del contratto di rent to by

CANONE DI LOCAZIONE DEL CONTRATTO DI RENT TO BY		
<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Entità dell'imposta di registro dovuta</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota agevolata: 10%)	misura fissa: € 67,00 o € 200,00 in relazione della forma dell'atto stipulato
	immobile abitativo senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%)	misura proporzionale: 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 1%
locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo (operazione esente ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%)	misura proporzionale: 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva (operazione esente)	misura proporzionale: 1%
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo (operazione fuori campo ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%
	immobile strumentale (operazione fuori campo ai fini Iva)	misura proporzionale: 2%

QUOTA ACCONTO RELATIVA AL CONTRATTO DI RENT TO BY			
<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Operatività ai fini Iva</i>	<i>Imposta di registro</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio	operazione esente ai fini	misura proporzionale:

	dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	Iva	3%
	immobile strumentale con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00
locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 3%
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%	misura fissa: € 200,00
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 3%
	immobile strumentale	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 3%

TRASFERIMENTO IMMOBILE OGGETTO DEL CONTRATTO DI RENT TO BY

<i>Locatore/cedente (individuazione)</i>	<i>Tipologia di operazione che risulta essere stata posta in essere</i>	<i>Operatività ai fini Iva</i>	<i>Imposta di registro</i>	<i>Imposte ipotecarie e catastali</i>
locatore/cedente soggetto Iva esercente attività d'impresa di costruzione	immobile abitativo con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di	misura fissa: € 200,00	misura fissa: € 200,00 + € 200,00

e/o di ristrutturazione		immobile		
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 4%, se prima casa o 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura fissa: € 200,00 + € 200,00
	immobile abitativo con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale con cessione entro cinque anni dall'ultimazione dei lavori	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori con esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione imponibile con aliquota Iva: 10% o 22% a seconda del tipo di immobile	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale con cessione oltre cinque anni dall'ultimazione dei lavori senza esercizio dell'opzione per l'imponibilità ai fini Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%

locatore/cedente soggetto Iva NON esercente attività d'impresa di costruzione e/o di ristrutturazione	immobile abitativo	operazione esente ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale con opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione imponibile con aliquota ordinaria: 22%	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
	immobile strumentale senza opzione per l'applicazione dell'Iva	operazione esente ai fini Iva	misura fissa: € 200,00	misura proporzionale: 3% + 1%
locatore/cedente soggetto NON Iva	immobile abitativo	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 2% se applicabili agevolazioni prima cassa o 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00
	immobile strumentale	operazione fuori campo ai fini Iva	misura proporzionale: 9%	misura fissa: € 50,00 + € 50,00

Check list

Costi per godimento di beni di terzi

• Riscontri contabili e controllo sulla valutazione di bilancio				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Controllare se nell'imputazione delle spese e degli oneri sostenuti per le locazioni dei beni immobili:				
• risulta rispettato il principio della competenza economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• sono state tenute in considerazione le eventuali diverse clausole contrattuali (indicizzazione Istat del canone, rilevazione interessi sui depositi cauzionali, ecc.)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare se nell'imputazione delle spese e degli oneri sostenuti per canoni di noleggio di macchinari, impianti, attrezzature, ecc., risulta rispettato il principio della competenza economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati individuati e analizzati gli eventuali contratti di noleggio full service?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Riscontrare se nell'imputazione delle spese e degli oneri sostenuti per i canoni di leasing risulta rispettato il principio della competenza economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sono stati individuati ed analizzati gli eventuali esercizi del diritto di riscatto su beni in leasing posti in essere nel corso dell'esercizio sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stata riscontrata la regolarità della rilevazione per competenza degli eventuali maxicanoni iniziali delle operazioni di locazione finanziaria per la durata prevista contrattualmente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stato controllato che per gli eventuali altri costi ed onere per godimento di beni di terzi sono stati rilevati ed imputati esclusivamente per la quota di competenza dell'esercizio sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
• Controllo imputazione nel bilancio d'esercizio				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
E' corretta l'imputazione dei "risconti" e/o dei "ratei" inerenti ai canoni delle operazioni di locazione finanziaria (leasing)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

E' corretta l'imputazione dei "risconti" e/o dei "ratei" inerenti ai canoni di affitto e/o locazione dei beni di terzi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' corretta l'imputazione dei "risconti" e/o dei "ratei" inerenti ai canoni di noleggio dei beni di terzi?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
L'imputazione dei risconti sui maxicanoni iniziali delle operazioni di locazione finanziaria risulta coerentemente ripartita in relazione a tutta la durata contrattuale del contratto?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
E' stata riscontrata sia l'eventuale situazione reveniente da "note di addebito da ricevere" o "note di credito da ricevere" per canoni di competenza dell'esercizio sociale, sia la coerente imputazione nel rispetto della competenza economica?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Nota integrativa				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Risultano redatti, per i contratti di locazione finanziaria i previsti prospetti dai quali sia possibile riscontrare:				
- il valore attuale delle rate di canone non scadute (calcolato) sulla base del tasso di interesse implicito dell'operazione?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- l'entità dell'onere o costo finanziario effettivo da attribuire o imputare ai singoli contratti nel rispetto della competenza economica dell'esercizio sociale?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- l'entità complessiva del valore di riferimento al quale i beni sono stati iscritti alla data di chiusura del bilancio d'esercizio se fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione dei dati e delle informazioni inerenti agli ammortamenti, alle eventuali rettifiche e alle riprese di valore?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Risultano indicate, con adeguata e specifica informazione, le eventuale variazioni dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei costi e degli oneri di riferimento rispetto all'esercizio sociale precedente?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Perdite di esercizio

• Ricontri contabili e controllo sulla valutazione di bilancio				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Verificare se il patrimonio netto, al netto della perdita d'esercizio, risulta di entità superiore al capitale sociale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Valutare se il patrimonio netto, al netto della perdita d'esercizio, risulta di entità inferiore al capitale sociale, ma tale riduzione è inferiore ad un terzo del capitale stesso	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Riscontrare se il patrimonio netto, al netto della perdita d'esercizio, scende al di sotto dei due terzi del capitale sociale, ma non al di sotto del minimo di legge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Analizzare se il patrimonio netto, al netto della perdita d'esercizio, scende sotto il minimo di legge, ma non al di sotto dei due terzi del capitale sociale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Controllo imputazione nel bilancio d'esercizio				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Rilevare se per la copertura delle perdite risultano utilizzate:				
- la riserva legale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve da avanzo di fusione/scissione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve di riduzione del capitale sociale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve di rivalutazione;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve di soprapprezzo azioni;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve facoltative;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve in sospensione d'imposta;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve non distribuibili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- le riserve statutarie (<i>se non vincolate dallo statuto</i>);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
nonché i versamenti:				
- a fondo perduto;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- in conto capitale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- in conto futuro aumento del capitale sociale;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
oltre agli utili portati a nuovo.				

Rilevare se per la copertura della perdita d'esercizio è stata utilizzata la riserva per azioni proprie in portafoglio.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

• Nota integrativa				
	<i>SI</i>	<i>NO</i>	<i>N/A</i>	<i>Note e/o osservazioni</i>
Se la perdita di esercizio è stata coperta parzialmente nel corso dell'esercizio sociale, risulta scomposta la voce A.IX del patrimonio netto nelle seguenti sottovoci:				
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Utile (perdita) dell'esercizio:</i> - Perdita d'esercizio - Copertura perdita d'esercizio parziale - Perdita residua 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Sono prese in considerazione nella nota integrativa le situazioni che hanno determinato il risultato negativo dell'esercizio sociale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	